

Bruxelles, 26.11.2019
COM(2019) 601 final

ANNEX

ALLEGATO

della

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO**

**Nona relazione della Commissione sul funzionamento del sistema di controllo delle
risorse proprie tradizionali (2016-2018), articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE,
Euratom) n. 608/2014 del Consiglio del 26 maggio 2014**

Situazione dettagliata dei contenziosi in corso nel settore delle RPT.

- Causa C-391/17 relativa al Regno Unito: lo Stato membro ha rifiutato di compensare la perdita di risorse proprie causata dall'indebito rilascio di certificati di esportazione da parte di Anguilla, territorio sotto la sua sovranità. La Commissione ha deciso di deferire il caso alla Corte di giustizia dell'Unione europea il 29.6.2016 e ha proposto il ricorso il 3.7.2017. L'udienza si è svolta il 2.10.2018. L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni il 6.2.2019. La Corte non si è ancora pronunciata.
- Causa C-395/17 relativa ai Paesi Bassi: lo Stato membro ha rifiutato di compensare la perdita di risorse proprie causata dall'indebito rilascio di certificati EUR 1 da parte di Curaçao e Aruba, territori sotto la sua sovranità. La Commissione ha deciso di deferire il caso alla Corte il 29.6.2016 e ha proposto il ricorso il 5.7.2017. L'udienza si è svolta il 2.10.2018. L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni il 6.2.2019. La Corte non si è ancora pronunciata.
- Causa C-304/18 relativa all'Italia: lo Stato membro ha rifiutato di compensare la perdita di risorse proprie causata dalla mancanza di misure adeguate per il recupero di un importo di dazi doganali accertati e iscritti in contabilità. Questo caso è collegato al caso di inesigibilità IT(07)08-917 relativo al contrabbando di sigarette. La Commissione ha deciso di deferire il caso alla Corte il 29.6.2016 e ha proposto il ricorso il 7.5.2018.
- Caso n. 2014/2221 relativo al Belgio: lo Stato membro ha rifiutato di mettere a disposizione gli interessi di mora relativi a quattro casi in cui le garanzie richieste si sono rivelate insufficienti a coprire l'obbligazione doganale. Il 27.5.2016 è stato inviato un parere motivato. Il Belgio si è pienamente conformato e la Commissione ha chiuso il caso il 27.4.2017.
- Caso n. 2015/2121 relativo al Belgio: lo Stato membro ha rifiutato di compensare la perdita di risorse proprie tradizionali derivante dal mancato recupero di un importo di dazi doganali derivante da operazioni di transito fraudolente. La Commissione ha inviato la lettera di messa in mora in data 19.7.2018.
- Caso n. 2017/2001 relativo al Belgio: lo Stato membro ha rifiutato di mettere a disposizione risorse proprie tradizionali nei casi in cui i dazi doganali sono stati rimborsati o sgravati per le importazioni al di fuori del termine definito nella decisione REM 28/01 della Commissione e/o al di fuori del termine per la presentazione delle domande di rimborso o di sgravio previsto nel codice doganale dell'Unione. La Commissione ha inviato la lettera di messa in mora in data 19.7.2018.
- Caso n. 2017/2154 relativo al Belgio: lo Stato membro ha rifiutato di mettere a disposizione risorse proprie tradizionali non recuperando la differenza nei dazi doganali dovuti laddove le autorità nazionali avevano accettato informazioni tariffarie vincolanti per l'aglio conservato in luogo dell'aglio fresco, il che non è in linea con il codice doganale dell'Unione. La Commissione ha inviato la lettera di messa in mora in data 9.11.2018.

- Causa C-213/19 relativa al Regno Unito: lo Stato membro non ha adottato opportune misure atte a prevenire le importazioni di volumi elevati di prodotti tessili e calzature palesemente sottovalutati provenienti dalla Repubblica popolare cinese. Ciò ha determinato un'ingente perdita di risorse proprie che il Regno Unito rifiuta di mettere a disposizione. La Commissione ha inviato la lettera di messa in mora il 9.3.2018, il parere motivato il 24.9.2018 e ha proposto il ricorso dinanzi alla Corte l'8.3.2019.

In alcune sentenze pronunciate in sede di ricorso la Corte ha inoltre confermato, come precedentemente rilevato dal Tribunale, che una lettera della Commissione che richiede agli Stati membri il pagamento delle risorse proprie non costituisce un atto contro il quale può essere proposto ricorso di annullamento.